

Randagismo canino, impatto sulla sanità pubblica. Anagrafe Canina

Alessandria 05/04/19





Randagismo canino

Cani sfuggiti momentaneamente al controllo dei propri detentori

Cani randagi propriamente detti senza proprietario ma dipendenti dall'uomo per l'alimentazione

Cani inselvatichiti che hanno riguadagnato una indipendenza pressoché assoluta





Cani incustoditi

La presenza di cani vaganti liberi può costituire un problema:

- igiene ambientale;
- SiCUrezza (incidenti stradali, morsicature,);
- di benessere animale;
- sanitario;
- fobie e paure (ingiustificate);
- danni al bestiame allevato;
- danni alla selvaggina.





Cani incustoditi

Danni al bestiame allevato (greggi alpeggio) Attacchi da canidi Stima % vittime

70% attribuibili al lupo 30% attribuibili al cane

Danni alla selvaggina:

- Disturbo;
- Dispersione della fauna selvatica;
- Predazione.





Norme igienico sanitarie

1901 R.D.

Isolamento cane sospetto infetto Rabbia

1914 (R.S.P.V.)

accalappiamento cani vaganti - isolamento

1954

Regolamento di Polizia Veterinaria





Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320

Norme sanitarie

- Registrazione cani
- Contenimento (museruola e/o guinzaglio)
- Servizio di cattura cani vaganti
- Canile per la custodia dei cani catturati
- Osservazione cani e gatti morsicatori





Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320

I cani accalappiati se non reclamati dai legittimi proprietari trascorsi 3 (10) giorni dovevano essere o:

ceduti a privati;

concessi ad Istituti Scientifici;

uccisi con metodi eutanasici.

Il "Canile" non era concepito come luogo di custodia ma come struttura idonea per l'isolamento e l'osservazione sanitaria.





Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281

Enuncia il principio generale secondo il quale la corretta convivenza tra uomo e animale tutela anche la salute pubblica e l'ambiente.

Lo Stato, promuove la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, il loro abbandono.

Vieta la soppressione e la cessione per la sperimentazione per tutti i cani accalappiati.





Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281

Dal punto di vista organizzativo gestionale si individuano 2 tipologie di canili.

Canili di prima accoglienza destinati all'isolamento ed osservazione sanitaria degli animali accalappiati (quarantena).

Canili rifugio – strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario ma che devono anche garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati.





Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281

Alle Regioni e Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme Nazionali emanando propri provvedimenti.





Normativa regione Piemonte

Istituzione dell'anagrafe canina L. R. del 13 aprile 1992, n. 20 (abrogata)





Tutela e controllo degli animali d'affezione

Legge Regionale n. 34/93 del 26/07/93 DPGR n. 4359 del 11/11/93 (Reg. Att.)

Benessere animale

Responsabilità del detentore

Randagismo

Canili

Associazioni protezionistiche





Evoluzione normativa

Nel corso degli anni nuove norme hanno integrato ed arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali.





Accordo Stato/Regioni 06/02/03

Microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale.

Attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali.





Normativa regionale

L. R. del 19 luglio 2004, n. 18

L. R. del 4 luglio 2005, n. 9 (modifiche)

Abrogazione della Legge Regionale 20/92 (Istituzione dell'anagrafe canina)

Identificazione elettronica degli animali d'affezione (microchip).

Banca dati informatizzata

Gestione della nuova anagrafe canina informatizzata ai Servizi Veterinari delle ASL,





Funzioni e compiti del Servizio Veterinario ASL

Istituzione e gestione anagrafe canina

Identificazione dei cani

Inserimento dati nella B.D.R.

Verifica del livello di attuazione della legge

Vigilanza integrativa

Rilievo dati identificativi cani vaganti catturati





Funzioni e compiti del Comune

Attivazione del servizio pubblico di cattura e custodia dei cani randagi.

Esecuzione di efficaci programmi di vigilanza (verifica su iscrizione anagrafe, modalità di detenzione,,).

Attivazione di iniziative volte a favorire l'adozione dei cani.

Ricezione delle denunce di smarrimento dei cani (entro 3 giorni dall'evento).

Attivazione procedura per il rintraccio dei proprietari dei cani vaganti catturati





Funzioni e compiti

Attività congiunta ASL/COMUNE

Informazioni all'utenza

Attivazione di programmi di vigilanza integrata

Definizione ed attuazione di iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.





Compiti dei detentori di cani

I proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita

La cessione di un cucciolo, per legge, non deve avvenire prima di 60 giorni dalla nascita, periodo minimo fisiologicamente indispensabile di contatto fra cucciolo e madre.





Compiti dei detentori di cani

L'acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane, devono essere segnalati al Servizio Veterinario ASL (entro 15 giorni)

I cani con tatuaggio illeggibile devono essere nuovamente identificati mediante apposizione di microchip.





Compiti dei detentori di cani

Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane (entro 3 giorni).





Compiti del Veterinario Libero Professionista

Informazione al proprietario

Identificazione/registrazione animale

Segnalazione al Servizio Veterinario ASL

Cani che richiedono una valutazione comportamentale

Segnalazione al Sindaco e al S. V. ASL Sospetto avvelenamento





REGIONE PIEMONTE

BANCA DATI

Il sistema informatico che gestisce

Anagrafe

Regionale

Veterinaria

A.R.VET.

Allevamenti zootecnici

Fauna selvatica

.....

Anagrafe canina regionale





BANCA DATI REGIONALE

ARVET LOGIN

accessibile solo agli addetti ai lavori:

- Servizi Veterinari;
- Comuni;
- Veterinari Liberi professionisti;
- Gestori canili;
-

ARVET PIEMONTE - accessibile a tutti





ARVET PIEMONTE (accessibile a tutti)

Strumenti

- Ricerca animali d'affezione
- Canili pubblici
- Altri canili
- Cani adottabili
- Animali smarriti

Segnalazioni del cittadino

- Smarrimenti
- Ritrovamenti
- Decessi

Relazione uomo-cane

Video-tutorial

Collegamenti

- Servizi Veterinari ASL
- Banca Dati Nazionale





BANCA DATI REGIONALE

Censimento popolazione

Cani: n. 740695

• Gatti: n.11626

• Furetti: n. 70

Censimento canili pubblici

Canili di prima accoglienza: n. 45

Canili rifugio: n. 44

Canili privati che ospitano cani abbandonati in attesa di affidamento: n. 13





Nascita

Il proprietario/detentore di una fattrice deve far identificare tramite microchip ed iscrivere i cuccioli all'anagrafe canina regionale entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione.

ASL CN1 (400000 abitanti) 2018 catturati c.ca 650 cani - 50% non identificati





CESSIONE / ACQUISIZIONE

Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.

Se il cane acquistato è già stato identificato è necessario segnalare al Servizio Veterinario il cambio di proprietà dell'animale (entro 15 giorni).





CAMBIO DEL LUOGO DI DETENZIONE DEL CANE

Il trasferimento della residenza del proprietario o del luogo di detenzione abituale del cane va segnalato all'ASL territorialmente competente mediante autocertificazione (entro 15 giorni).





INTRODUZIONE DA FUORI REGIONE

I cani identificati al di fuori del territorio regionale che vengono introdotti stabilmente in Piemonte devono essere registrati sul sistema anagrafico regionale presso il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.





MORTE

La morte di un cane deve essere comunicata, entro 15 giorni:

- al Servizio Veterinario dell'ASL di competenza, se l'animale è identificato con microchip;
- alla Polizia Municipale del Comune di residenza, se è ancora identificato con tatuaggio.





SMARRIMENTO / FURTO

Lo smarrimento o il furto di un cane deve essere segnalato agli uffici del Comune di residenza entro 3 giorni dall'evento.

È opportuno avvisare anche il S. V. ASL

Nel caso di sospetto furto si dovrà anche fare la denuncia presso la stazione dei Carabinieri.





RITROVAMENTO

Il ritrovamento di un cane di proprietà sconosciuta da parte di un privato comporta sempre l'obbligo di segnalazione del fatto alla Polizia Municipale.

È opportuno avvisare anche il S. V. ASL





microchip.

RICERCA DI CANI SMARRITI

La ricerca dei cani smarriti in Regione Piemonte è attiva on-line sul sito web dell'Anagrafe canina regionale, all'indirizzo: http://www.arvetpiemonte.it/pubblico/smarriti È indispensabile inserire nell'apposito spazio il codice del

Dallo stesso indirizzo o direttamente dal sito del Ministero della Salute è possibile accedere alla banca dati dell'Anagrafe Canina Nazionale.





Rete canili Piemonte

Attraverso ARVETPIEMONTE, il sito pubblico regionale della veterinaria, è possibile ricercare i canili di <u>prima</u> <u>accoglienza</u> e <u>rifugio</u> e conoscere di ciascuno l'ubicazione, i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail e, qualora presente, il sito web.





Anagrafe degli Animali d'Affezione

Banca dati Nazionale

È il registro informatizzato nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip.

Si tratta di una banca dati alimentata dalle singole anagrafi regionali.





CN1 Sportello Unico Animali Affezione (ASL) D.G.R. 4-9730 6/102008

.

Osservatorio:

Andamento delle registrazioni;

Andamento delle catture;

Segnalazione di malattie (zoonosi);

•

Promotore di iniziative:

Norme che riguardano gli A. Affezione;

Benessere Animale;

Salute umana (zoonosi, morsicature, ..).

.....;





Sportello per animali da affezione Sito ASL CN1

Animali da affezione

- Benessere animale
- Anagrafe canina
- Randagismo
- Animali adottabili
- Animali in viaggio
- Specie non convenzionali
- Attività con gli animali
- Servizi e collaborazioni
- Animali sinantropi
- Zoonosi





Sportello per animali da affezione Sito ASL CN1

Anagrafe canina

- Nascita ed identificazione
- Cessione ed acquisizione
- Cambio residenza o luogo di detenzione
- Smarrimento o furto
- Ritrovamento
- Introduzione da fuori regione
- Morte
- Segnalazione cane morsicatore
- FAQ





SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI

Molti Comuni hanno ottemperato all'obbligo di cattura e custodia dei cani stipulando convenzioni con ditte private.

Ogni convenzione prima di essere stipulata deve essere approvata dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.





SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI

Convenzioni

Non è più concepibile agire secondo criteri meramente economici.

Particolare attenzione deve essere posta:

- al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche del cane;
- ai principi igienici e sanitari che servono a tutelare la salute degli animali, la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente





Convenzioni – requisiti minimi

Cattura cani vaganti Il personale addetto alla cattura dei cani vaganti deve essere:

abilitato a svolgere il lavoro in esame;

dotato di idonea attrezzatura (automezzo autorizzato, strumenti per la cattura, gabbie per il contenimento/trasporto,....);

reperibile (reperibilità continua: diurna e notturna, feriale e festiva)

in grado di assicurare l'intervento in tempi brevi.





Convenzioni – Requisiti minimi

Intervento a seguito incidente stradale

Animale ferito

Primo soccorso (in loco)

Pronto soccorso (struttura veterinaria)

Animale morto

Recupero

Smaltimento





Convenzioni – Requisiti minimi

Ricovero per gli animali catturati

- Canile di prima accoglienza
- Canile rifugio
 idonea area di movimento
 alimentazione appropriata
 pulizia ed igiene dei ricoveri
 attività per favorire l'adozione
 assistenza sanitaria

prevenzione (vaccinazioni) assistenza sanitaria di base assistenza straordinaria





PERSONALE FORMATO

Partecipazione al corso di formazione e superamento test di apprendimento Normativa di riferimento:

- Legge 181/91
- -Legge Regionale n. 34/93 e suo regolamento di attuazione DPGR n. 4359 ;
- DGR n. 57-10501 del 29/12/08.

ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE TECNICO FORMATI





GRAZIE e Buona giornata

